

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 14 GEN. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**



**Assessorato Regionale Salute**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

N. 16 del 9 GEN. 2018

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1253/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA NELLA CONTROVERIA INTESAMEDIOFACTORING c/ AUSL 7 ED ALTRI - LIQUIDAZIONE SPESE EURO 226,25.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI  
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE GENERALE  
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

- Autorizzazione n. 108/44 del 29/12/2017  C.E.  C.P.  F d.Vinc.  S.Pass.
- Denominazione 5090/10101 IMPOSTE E TASSE
- Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

Il 9 GEN. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**PREMESSO** che in data 21.06.04, l'Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda USL 7 ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

**VISTA** la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 a mezzo della quale l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

**VISTA** la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05 che in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

**VISTO** l'atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell'Azienda avv. Giambattista Schininà;

**VISTA** la costituzione in giudizio dell'Azienda USL 7 che, a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.p.a. e della SIEME S.r.l.;

**VISTA** la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008 a mezzo della quale il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring, condannava l'Azienda USL 7 al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda;

**PRESTO ATTO** che la AUSL 7 disponeva di proporre appello avverso detta decisione procedendo all'uopo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella stessa persona dell'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa;

**PRESO ATTO** che la Corte di Appello adita, con ordinanza del 28.7.09 sospendeva la esecutività della predetta sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa con la seguente motivazione "ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ciò alla stregua dei motivi di appello formulati dall'ente pubblico, sommariamente deliberati, nonché in relazione al notevole importo della sorte capitale (già peraltro una prima volta corrisposta alla società cedente il credito, poi dichiarata fallita)";

**PRESO ATTO**, altresì, che la eccezione di nullità di detta ordinanza sollevata da Controparte è stata rigettata dalla Corte di Appello di Catania con successiva ordinanza del 15/21.10.2010;

**VISTA** la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 del 20.07.2015 con la quale la Corte di Appello di Catania così decideva: "la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/2009 RG nella contumacia delle parti indicate in parte motiva così statuisce: rigetta l'appello, compensa tra la AUSL 7 (oggi ASP) e il Fallimento Casa S.p.a. le spese di lite; condanna l'appellante ASP al pagamento delle spese di lite in favore della Mediofactoring s.p.a. e di Intesa S. Paolo s.p.a."

**PRESO ATTO** che l'Azienda, non condividendo detta decisione, riteneva di proporre ricorso per Cassazione, giusta con delibera n.° 1559 del 29.7.2015, il cui giudizio avanti alla Corte di Cassazione è iscritto al n.° 25701/2015 ma non è stata ancora fissata l'udienza di discussione;

**PRESO ATTO** altresì che avendo rilevato dalla sentenza detta che il giudice di appello aveva deciso ritenendo inesistenti documenti e fatti presenti invece in atti, compromettendo così il quadro probatorio, con delibera n.° 1830 del 22.09.2015 l'Azienda disponeva di proporre anche ricorso per revocazione innanzi la stessa Corte di Appello;

**ACCERTATO** che il giudizio di revocazione è oggi pendente presso la Corte d'Appello di Catania, iscritto al n.° 1216/2015 e l'udienza di precisazione delle conclusioni è prevista per la data del **10.10.2018**;

**CONSIDERATO** che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre ora procedere alla registrazione della predetta sentenza della Corte di Appello di Catania, come da modello F-23 trasmesso dalla Agenzia delle Entrate, per l'importo di Euro 226,25, atteso che dette spese gravano sull'Azienda in virtù della soccombenza giudiziale, fermo restando l'eventuale rivalsa all'esito dei giudizi sopra descritti e tuttora pendenti;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Procedere alla registrazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 /2015 resa nella controversia INTESAMEDIOFACTURING contro AUSL 7 ed altri, meglio descritta in premessa, atteso che dette spese gravano sull'Azienda in virtù della soccombenza giudiziale, fermo restando l'eventuale rivalsa all'esito dei giudizi per Cassazione e per Revocazione tuttora pendenti avverso detta sentenza;
- In conseguenza, liquidare e pagare alla Agenzia delle Entrate di Ragusa a mezzo modello F-23 l'importo di Euro 226,25 a gravare sul conto di costo 509010101;
- Disporre la immediata esecutività del presente atto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
~~Sig. Marcello Gugliotta~~